ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170, PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DELLA NORMATIVA EUROPEA AI FINI DEL RIORDINO E DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E DI TECNOLOGIE A DUPLICE USO E DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI EMBARGHI COMMERCIALI

Art. 21

Sanzioni relative all'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari

Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni o con la multa da 25.000 a 250.000 euro. Chiunque trasgredisce il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 15.000 a 150.000 euro.

Versione in vigore dal 1 febbraio 2018, non più in vigore dal 14 giugno 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali
Estremi	Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2018

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-221-2017/art-21-sanzioni-relative-all-assistenza-tecnica-riguardante-taluni-fini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali · Art. 21